Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — ROMA - Mercoledì, 31 luglio 1935 - ANNO XIII — Numero 177

SOMMARIO

CASA REALE

LEGGI E DECRETI

1934

1935

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

CASA REALE

AVVISO DI CORTE.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11,30 in udienza solenne S. E. il sig. Mourad Sid Ahmed Pascià, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Egitto, nonchè quelle di richiamo del suo predecessore.

Roma, addì 28 luglio 1935 - Anno XIII

(2889)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 6 dicembre 1934-XIII, n. 2457.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa della SS. Annunziata in Torre del Greco.

N. 2457 R. decreto 6 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto di S. E. il Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 10 novembre 1933 relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa della SS. Annunziata in contrada Cappuccini in Torre del Greco (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1935 - *Anno XIII*

REGIO DECRETO 27 dicembre 1934-XIII, n. 2458.
Riconoscimento giuridico della Società di mutuo soccorso « Mutua magistrale genovese » di Genova.

N. 2458 R. decreto 27 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene attribuita la personalità giuridica alla Società di mutuo soccorso « Mutua magistrale genovese », istituita fra i maestri di ruolo e i direttori del comune di Genova, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1935 - *Anno XIII*

LEGGE 6 giugno 1935-XIII, n. 1370.
Estensione alla Diocesi di Patti dei benefici concessi ad altre Diocesi per la ricostruzione o riparazione degli episcopi e dei seminari in località colpite dal terremoto del 1908.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per i restauri dell'episcopio e del seminario di Patti, danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, il Governo del Re è autorizzato a concedere alla Mensa vescovile sussidi sino all'ammontare di otto noni di spesa, compresa quella per la redazione dei progetti, direzione e sorveglianza, con esclusione delle opere di decorazione e di abbellimento e detratte le somme già concesse dal Ministero delle finanze a titolo di contributo diretto dello Stato.

I progetti saranno approvati dal Ministro per i lavori pubblici, previ i pareri prescritti dalle vigenti norme per l'esecuzione delle opere pubbliche dello Stato.

Le somme occorrenti per i sussidi saranno assegnate sul fondo consolidato dell'addizionale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, e le somministrazioni saranno fatte direttamente agli assuntori delle opere in base ai certificati di avanzamento dei lavori rilasciati dall'Ufficio del Genio civile e sino all'importo degli otto noni dello ammontare dei certificati stessi.

I sussidi integrativi, da concedere a carico del fondo dell'addizionale sono sostitutivi di ogni altro sussidio o contributo che possa spettare per l'episcopio ed il seminario di Patti a' termini del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, e successive modificazioni ed aggiunte.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — RAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. 1371.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 250, per l'istituzione di un premio di produzione a favore delle miniere di zinco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 250, per l'istituzione di un premio di produzione a favore delle miniere di zinco.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti de Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. 1372.

Istituzione di un Gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituito un « Gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia ».

Esso concorre, con le altre Forze armate della Colonia, alla difesa del territorio, alla tutela dell'ordine pubblico, a preparare e mantenere militarmente inquadrati i cittadini italiani metropolitani residenti nella Colonia.

Per tutto quanto si riferisce alla disciplina ed al servizio il Gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia è alla dipendenza del Comando delle truppe.

Art. 2.

Il Gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia comprende:
un Comando di Gruppo di legioni;
quattro Legioni;
un Gruppo misto per la difesa contraerea e da costa;
un Deposito complementi.
Detti elementi sono formati con personale in servizio permanente effettivo e con quello nei quadri.

Art. 3.

La gerarchia nei gradi di ufficiale, nei gradi di sottufficiale ed in quelli della truppa del Gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia è equiparata alla gerarchia del Regio esercito ed è la seguente:

Ufficiali:
Console generale equiparato a generale di brigata;
Console equiparato a colonnello;
1° Seniore equiparato a tenente colonnello;
Seniore equiparato a maggiore;
Centurione equiparato a capitano;
Capo manipolo equiparato a tenente;
Sotto capo manipolo equiparato a sottotenente.

Sottufficiali:
1° Aiutante equiparato a maresciallo maggiore;
Aiutante capo equiparato a maresciallo capo;
Aiutante equiparato a maresciallo;
1° Capo squadra equiparato a sergente maggiore;
Capo squadra equiparato e sergente.

Truppa:
Vice capo squadra equiparato a caporal maggiore;
Camicia nera scelta equiparato a caporale;
Camicia nera equiparato a soldato.

Ai centurioni e capi manipolo del Gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia, che nel Regio esercito abbiano conseguita la nomina rispettivamente a primo capitano ed a primo tenente, sono conferite le qualifiche di primo centurione e di primo capomanipolo con il relativo trattamento economico secondo le norme per il Regio esercito.

Art. 4.

L'organico complessivo del personale in servizio permanente effettivo è il seguente:

Ufficiali:	
Consoli generali	n. 1
Consoli	» 4
1¹ Seniori e seniori	» 5
1¹ Centurioni e centurioni	» 8
1¹ Capimanipolo, capimanipolo e sotto capimanipolo	» 9
Sottufficiali e truppa:	
1¹ Aiutanti	n. 12
Aiutanti capi	
Aiutanti	
1¹ Capi squadra	» 5
Capi squadra	» 8
Vice capi squadra	» 90
Camicie nere scelte	
Camicie nere	

Art. 5.

Le tabelle organiche delle formazioni specificate all'articolo 2, comprendenti l'aliquota del personale in servizio permanente effettivo fissato dall'art. 4 e quello nei quadri, sono stabilite con decreto del Ministro per le colonie, da registrare alla Corte dei conti, emanato di concerto con i Ministri per la guerra e per le finanze ed inteso il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 6.

Il personale in servizio permanente effettivo è tratto, a domanda o d'autorità, da quello della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo nel Regno o nominato tale all'atto del trasferimento in Colonia ovvero da quello nei quadri residente in Libia, che ottenga la nomina in servizio permanente effettivo in base a norme analoghe a quelle vigenti nel Regno.

Il reclutamento del personale nei quadri è volontario e si effettua con le stesse modalità stabilite per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nel Regno, salvo il limite massimo di età che, per la truppa, è elevato a 60 anni.

Art. 7.

In caso di mobilitazione generale o parziale del Regio Corpo truppe coloniali il Comando di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia completerà, qualora necessario, le formazioni stabilite dall'art. 2 con i cittadini italiani metropolitani residenti nella colonia, aventi comunque obbligo di servizio militare, per i quali non sia stabilita destinazione di mobilitazione nei reparti del Regio Corpo.

Art. 8.

Sono estese al personale in servizio permanente effettivo del Gruppo di legioni della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia le disposizioni stabilite dall'ordinamento militare pel Regio Corpo truppe coloniali della Libia nei riguardi dei vincoli di ferma e di rafferma; ai sottufficiali ed ai militari di truppa in servizio permanente effettivo sono anche estese le disposizioni relative ai premi di arruolamento e di rafferme stabilite dall'ordinamento stesso per i pari grado del Regio esercito.

Sono pure estese le disposizioni del detto ordinamento relative all'indennità di equipaggiamento ed alle licenze.

Art. 9.

Fermo quanto dispone il precedente articolo, il trattamento economico del personale in servizio permanente effettivo è quello previsto dai primi cinque capoversi dell'articolo 5 del R. decreto-legge 27 aprile 1924, n. 812.

Agli effetti di tale trattamento si osserva l'equiparazione con i gradi del Regio esercito di cui all'art. 3.

Art. 10.

Le disposizioni emanate per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nel Regno possono essere estese al Gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia, con decreto del Ministro per le colonie, da emanarsi, per quanto di competenza, di concerto col Ministro per le finanze, inteso, in ogni caso, il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 11.

Le norme riguardanti l'uniforme e l'equipaggiamento degli appartenenti al Gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia saranno emanate dal Ministro per le colonie, inteso il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 12.

Le spese per il funzionamento del Gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia saranno a carico del bilancio di quella Colonia sul quale, a partire dall'esercizio 1935-36, verranno istituiti speciali articoli con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per le colonie.

Art. 13.

Le Legioni di cui all'art. 2 costituiscono enti amministrativamente autonomi.

Esse rendono i conti al Governo della Libia con le stesse norme in vigore per le unità del Regio Corpo truppe coloniali.

Il Comando del Gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia, il Deposito complementi ed i reparti per la difesa contraerea e da costa sono amministrati dalle Legioni designate dal comandante del Gruppo di legioni.

Art. 14.

Per i rifornimenti e provviste di ogni genere il Gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia farà capo ai servizi del Regio Corpo truppe coloniali.

L'importo delle cessioni sarà versato in Tesoreria con imputazione al competente articolo di entrate del bilancio della colonia mediante mandati commutabili in quietanza d'entrata, salvo reintegro dell'articolo di spesa relativo alle provviste per il Regio Corpo truppe coloniali.

Art. 15.

Il comandante del Gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per le colonie, inteso il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, ed è scelto fra i consoli generali in servizio permanente effettivo.

Lo stesso decreto fisserà, previo concerto con il Ministro per le finanze, l'indennità di rappresentanza spettante al predetto comandante entro il limite massimo di annue lire 10.000 al lordo delle riduzioni stabilite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 16.

Il console generale comandante è alla diretta dipendenza del comandante delle truppe della Colonia e, secondo le direttive da questi impartite, sovraintende all'organizzazione, all'addestramento ed all'amministrazione di tutte le formazioni del Gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia.

Art. 17.

È data facoltà al Comando del Gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia di disporre o di autorizzare il richiamo in servizio, per istruzio

ni o speciali necessità di servizio, degli ufficiali e della truppa delle dipendenti Legioni, purchè il richiamo non superi le 24 ore, non si riferisca a reparti superiori al battaglione e sempre che la spesa ad esso richiamo riferentesi sia compresa nei normali stanziamenti di bilancio.

In tutti gli altri casi per il richiamo in servizio degli appartenenti alle Legioni predette occorre la preventiva autorizzazione del Governatore generale, fermo, comunque, l'obbligo di mantenere la spesa nei normali stanziamenti di bilancio.

Art. 18.

Le legioni libiche permanenti di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale sono sciolte ed in loro vece sono sostituiti due battaglioni di camicie nere permanenti che, come unità di fanteria nazionale, faranno parte integrante del Regio Corpo truppe coloniali della Libia.

L'organico dei battaglioni camicie nere permanenti sarà stabilito dal Ministro per le colonie di concerto con quelli per la guerra e per le finanze, con suo decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 19.

In quanto non contrastino con la presente legge restano ferme le disposizioni del R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1955, e successive modificazioni e quelle del R. decreto 12 luglio 1934, n. 1389, sostituendo alla dizione « legioni libiche permanenti » quella « battaglioni camicie nere permanenti ».

Il terzo comma dell'art. 8 del R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1955, s'intende però modificato secondo il disposto dell'art. 8 del testo unico approvato con R. decreto 28 luglio 1932, n. 1365, per quanto riguarda i sottufficiali, i graduati di truppa e le camicie nere di detti battaglioni provenienti dal personale in congedo illimitato della Regia marina.

Art. 20.

I compiti relativi all'istruzione premilitare devoluti ai comandi delle Legioni libiche permanenti dal R. decreto 17 novembre 1932, n. 1840, sono affidati al Gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 21.

Nella prima applicazione della presente legge il personale in servizio permanente effettivo del Gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia potrà essere tratto da quello che si renderà disponibile in seguito alla soppressione delle Legioni libiche permanenti di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale dopo formati i battaglioni comicie nere permanenti di cui all'art. 18.

Art. 22.

E data facoltà al Ministro per le colonie di emanare norme per la esecuzione della presente legge, d'accordo con i Ministri per la guerra e per le finanze, inteso il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 23.

La presente legge ha vigore dal 16 dicembre 1934-XIII, e sono abrogate tutte le disposizioni ad essa contrarie.

La costituzione degli elementi del Gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia, stabiliti dall'art. 2, verrà, però, attuata gradualmente con disposizioni particolari del Ministro per le colonie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 giugno 1935-XIII, n. 1373.
Distacco dei comuni di Ponza e Ventotene dalla provincia di Littoria e loro riaggregazione alla provincia di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1682, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1935-XIII, n. 754;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al distacco dei comuni di Ponza e di Ventotene dalla provincia di Littoria e alla loro riaggregazione alla provincia di Napoli;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I comuni di Ponza e di Ventotene sono staccati dalla provincia di Littoria e riaggregati a quella di Napoli.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 146. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 luglio 1935-XIII, n. 1374.

Costituzione di un Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 15 della legge 8 giugno 1925, n. 969;

Visto il testo unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della Commissione Suprema di difesa, approvato con R. decreto 8 gennaio 1928, n. 165;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di costituire l'Organo di cui all'art. 4, comma *b*), della legge 8 giugno 1925, n. 969;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per disciplinare e controllare le attività inerenti alle fabbricazioni di guerra, nonchè l'impiego dei mezzi e del personale all'uopo necessari, è costituito, alla diretta ed esclusiva dipendenza del Capo del Governo, presidente della Commissione Suprema di difesa, un Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

Art. 2.

Assume la carica di Commissario generale per le fabbricazioni di guerra il presidente del Comitato per la mobilitazione civile.

Il Commissario generale ha la facoltà di corrispondere con le pubbliche amministrazioni interessate, di richiedere ad esse, oltre le notizie ed informazioni occorrenti, ogni altro mezzo di collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni e di impartire tutte le disposizioni attuative inerenti al proprio mandato.

Art. 3.

Alle Amministrazioni dello Stato è fatto obbligo di dare al Commissario generale preventiva notizia dei programmi di fabbricazioni di guerra e delle conseguenti ordinazioni e commesse da affidare alle industrie nazionali e di attenersi, per l'espletamento di esse, alle specifiche disposizioni del Commissario generale.

Art. 4.

Gli uffici e servizi del Commissariato generale si costituiscono — secondo un apposito ruolo organico, da stabilirsi dal Capo del Governo con suo decreto — utilizzando il personale della Segreteria del Comitato per la mobilitazione civile e dei servizi da esso dipendenti, nonchè il personale comando a prestar servizio presso il Commissariato predetto a seguito di richiesta nominativa del Commissario generale ai rispettivi Ministeri.

Oltre al personale di ruolo di cui al comma precedente, il Commissario generale ha facoltà di reclutare personale a contratto o avventizio, nei limiti strettamente indispensabili e con trattamento da fissare di intesa col Ministro per le finanze.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare, con suo decreto, le necessarie variazioni di bilancio in dipendenza dell'attuazione del presente decreto, nonchè a provvedere per i locali occorrenti agli uffici e servizi del Commissariato generale.

Art. 6.

Con decreti del Capo del Governo saranno determinate tutte le norme, anche integrative, necssarie per l'esecuzione del presente decreto e da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze quando si riferiscano al personale o determinino comunque effetti finanziari.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Capo del Governo, proponente, è autrizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 157. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 luglio 1935-XIII, n. 1375.

Istituzione del monopolio di acquisto all'estero del carbone, del rame, dello stagno, del nichelio e dei relativi rottami.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di unificare gli acquisti all'estero di talune materie prime;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per le comunicazioni e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal 1° agosto 1935-XIII è istituito il monopolio per gli acquisti all'estero delle seguenti materie prime:

a) carbone fossile, suoi agglomerati e carbone coke;
b) rame e sue leghe in forme greggie ed in rottami;
c) stagno in pani, in verghe ed in rottami;
d) nichelio e sue leghe in pani, in dadi ed in rottami.

Art. 2.

Il monopolio di cui al precedente articolo è affidato all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, che lo esercita a mezzo del proprio Servizio approvvigionamenti.

Art. 3.

Gli organi dell'Amministrazione ferroviaria provvedono e dispongono, ai fini dell'esercizio del monopolio, secondo le rispettive competenze stabilite dagli ordinamenti della Amministrazione medesima.

Non si applicano però per le materie attinenti al monopolio predetto le disposizioni che prescrivono il parere del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 4.

Le ditte che abbiano stipulato contratti, ancora in corso, per l'acquisto all'estero delle materie sottoposte al monopolio, dovranno farne denuncia al Servizio approvvigionamenti delle ferrovie dello Stato, entro il 4 agosto 1935-XIII, indicando per ogni contratto il quantitativo già ritirato e introdotto nel Regno e quello ancora da ricevere.

Per le materie che, alla data d'inizio del monopolio, si trovino sotto scarico nei porti italiani, o in viaggio per mare, o sotto carico nei porti stranieri, resta ferma la libera consegna agli acquirenti.

Per le materie che giungano per altra via ai transiti di confine la libera consegna agli acquirenti ha effetto fino a tutto il 10 agosto 1935-XIII.

Art. 5.

I contratti in corso di esecuzione possono essere condotti a termine fuori del regime di monopolio quando vadano a scadere non oltre il 31 agosto 1935-XIII.

Le ditte interessate dovranno all'uopo presentare domanda al Ministero delle comunicazioni che rilascerà le autorizzazioni per l'introduzione delle materie nel Regno

Per i contratti stipulati prima della pubblicazione del presente decreto, e non ancora iniziati, e per quelli in corso che abbiano scadenza oltre il 31 agosto 1935-XIII, il Ministero delle comunicazioni ha facoltà di accordarne alle ditte interessate, su loro richiesta, la esecuzione totale o parziale, rilasciando le corrispondenti autorizzazioni ai termini del precedente comma.

Art. 6.

Con decreti Reali sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, saranno emanate le norme integrative ed esecutive eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto-legge e adottati tutti i provvedimenti che siano necessari per il regolare esercizio del monopolio.

Il presente decreto ha effetto dalla sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 165. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 aprile 1935-XIII, n. 1376.

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti i primi tenenti di vascello ed i primi capitani dei Corpi militari della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 aprile 1928, n. 918, che dà facoltà al Governo del Re di riunire in testi unici le disposizioni legislative vigenti riguardanti la Regia marina, e di apportare, nell'occasione, delle varianti alle disposizioni stesse;

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 469, che, fra l'altro, istituisce la qualifica di primo tenente di vascello e di primo capitano nei corpi militari della Regia marina;

Vista la legge 11 giugno 1922, n. 885, che converte in legge i decreti 29 aprile 1915, n. 592; 20 aprile 1919, n. 663, e 18 aprile 1920, n. 536, riguardanti i primi tenenti di vascello ed i primi capitani dei Corpi militari della Regia marina, sostituendo un altro testo a quello dei decreti stessi, nonchè i Regi decreti 12 luglio 1923, n. 1673 e 2 dicembre 1923, n. 2992, che modificò la decorrenza del precedente;

Visto l'art. 12 del R. decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1462, che elevò a L. 400 l'indennità fissa di cui alla legge 11 giugno 1922, n. 885;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto coi i Ministri per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la qualifica di primo tenente di vascello e di primo capitano dei Corpi militari della Regia marina, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina.

Art. 2.

Sono abrogate la legge 14 luglio 1907, n. 469, la legge 11 giugno 1922, n. 885, le successive modificazioni e tutte le altre disposizioni contrarie al presente testo unico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 aprile 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 124. — MANCINI.

Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti i primi tenenti di vascello ed i primi capitani dei Corpi militari della Regia marina.

Art. 1.

(Art. 1 sub art. 1 R. decreto 12 luglio 1923, n. 1673, modificato).

I tenenti di vascello che abbiano compiuto 12 anni di grado assumono la qualifica di primo tenente di vascello; i

capitani dei corpi militari della Regia marina che si trovino nelle stesse condizioni assumono la qualifica di primo capitano.

Art. 2.

(Art. 5 e 6 legge 14 luglio 1907, n. 469, e art. 6 sub articolo unico legge 11 giugno 1922, n. 885 modificati).

La qualifica di primo tenente di vascello o di primo capitano è conferita con decreto ministeriale.

Essa non influisce in alcun modo sull'anzianità di grado nei rapporti gerarchici e disciplinari se non in quanto manifesta l'anzianità di grado dell'ufficiale.

Con apposita disposizione ministeriale sarà stabilito uno speciale distintivo nella divisa dei primi tenenti di vascello e dei primi capitani.

Art. 3.

(Art. 4 legge 14 luglio 1907, n. 469).

I primi tenenti di vascello, oltre le destinazioni che competono alla loro anzianità nel grado, potranno coprire a bordo ed a terra posti devoluti a capitani di corvetta, eccettuati i comandi navali assegnati a questi ultimi.

Art. 4.

(Art. 12 Regio decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1462 - Art. 171 R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 Art. 3 legge 14 luglio 1907, n. 469).

Ai primi tenenti di vascello ed ai primi capitani viene assegnata un'indennità fissa annua di L. 400, da ridursi ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1934, n. 1038.

Art. 5.

(Art. 171 2° comma e 181 2° comma R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Agli ufficiali di cui al precedente art. 4 spettano inoltre l'indennità militare e l'indennità di missione devolute agli ufficiali del grado immediatamente superiore.

Art. 6.

(Art. 5 sub articolo unico legge 11 giugno 1922, n. 885).

Ai tenenti di vascello ed ai capitani in congedo dei Corpi militari della Regia marina spetta la qualifica di primo tenente di vascello o di primo capitano, allorquando l'abbiano assunta gli ufficiali pari grado in servizio permanente effettivo di pari anzianità del rispettivo ruolo.

Art. 7.

(2° comma art. 12 R. decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1462 e comma 5° dell'art. 171 R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Indipendentemente dal disposto dell'art. 1 l'indennità fissa di cui al precedente art. 4 e l'indennità militare del grado superiore di cui al precedente art. 5 continueranno ad essere concesse ai capitani del Corpo Reale Equipaggi Marittimi, i quali abbiano cinque anni compiuti di grado e venti anni di servizio permanente effettivo computati dal 28° anno di età compiuto.

Art. 8.

Gli ufficiali che hanno già ottenuta la qualifica di 1° tenente di vascello o di 1° capitano in base alle disposizioni precedentemente in vigore, la conservano.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 9 maggio 1935-XIII, n. 1377.

Autorizzazione dello svincolo di una parte del patrimonio dell'Istituto centrale di statistica, destinato alla compilazione dei catasti agrario e forestale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1548, riguardante l'attribuzione all'Istituto nazionale di economia agraria e all'Istituto centrale di statistica del Regno di una parte del patrimonio della Fondazione per la sperimentazione e la ricerca agraria;

Riconosciuto urgente e necessario non procrastinare oltre il 30 giugno 1936, la pubblicazione del catasto agrario, i cui lavori di rilevazione e di revisione tecnica sono pressochè ultimati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Istituto centrale di statistica è autorizzato a convertire al portatore per lire un milione e settecentomila di titoli del Debito pubblico a valor nominale ad esso intestati, facenti parti del patrimonio attribuitogli con l'art. 1, lettera *b*), del R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1548, nonchè ad alienare i titoli stessi.

La somma suddetta sarà destinata a portare a termine il lavoro di formazione del catasto agrario e la pubblicazione dei risultati per tutte le Provincie del Regno. La rendita della rimanente parte del patrimonio, che si residua a lire 8.300.000 nominali, conserva la destinazione determinata dal R. decreto 20 ottobre 1932 sopraindicato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 144. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 giugno 1935-XIII, n. 1378.

Approvazione del regolamento per i servizi da farsi in economia, e per la liquidazione ed il pagamento delle spese relative al Ministero delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 novembre 1923 contenente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per detta amministrazione e contabilità;

Considerato che per le disposizioni contenute nei citati Regi decreti si rende necessaria la compilazione del regolamento per le spese in economia del Ministero delle corporazioni;

Visto l'art. 5 del decreto del Capo del Governo 4 marzo 1931 che approva le norme per l'amministrazione del fondo speciale delle corporazioni;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo Ministro per le corporazioni e dal Ministro per le finanze, per i servizi da farsi ad economia e per la liquidazione e pagamento delle spese relative al Ministero delle corporazioni;

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 136. — MANCINI.

Regolamento per le spese da farsi ad economia in servizio del Ministero delle corporazioni.

Art. 1.

Potranno farsi ad economia nel limite di lire 30.000 (trentamila) le spese per i seguenti servizi, sia dell'amministrazione centrale, sia delle amministrazioni, uffici e stabilimenti che ne dipendono:

a) acquisto, manutenzione, riparazione e adattamento di mobili, utensili, strumenti, arredi, biciclette, nonchè riparazioni e manutenzioni di autoveicoli e vetture ed acquisto di materiale di ricambio, combustibili, lubrificanti ed altri materiali di consumo per tali mezzi;

b) illuminazione e riscaldamento dei locali, sia in via ordinaria che in via straordinaria; acquisto del materiale di consumo all'uopo necessario;

c) pulizia, riparazione e manutenzione dei locali, degli ascensori, degli impianti di illuminazione, riscaldamento, telefonico e posta pneumatica, degli infissi ed altri manufatti ad uso dell'amministrazione;

d) provviste di reagenti chimici e combustibili per i laboratori;

e) trasporti, spedizioni e noli di vettura a trazione meccanica od animale; facchinaggio per il carico e scarico dei materiali;

f) provviste, manutenzione e riparazione di oggetti scientifici, macchine strumenti, collezioni e suppellettili tecniche o scientifiche; provvista di oggetti di corredo e di biancheria, riparazione e lavatura degli stessi;

g) studi, rilevamenti per compilazioni di progetti, esperienze di qualunque natura e acquisto di oggetti necessari per tali esperienze;

h) provvista di generi di cancelleria, di stampati, modelli, litografie, materiali per disegno e per fotografie; nonchè stampa di bollettini, circolari ecc. quando non possono rientrare nelle pubblicazioni assunte dal Provveditorato generale dello Stato;

i) acquisto di opere d'arte, libri, collezioni scientifiche, medaglie, diplomi ed oggetti per premi, nonchè abbonamenti a riviste e periodici;

l) acquisto di generi di conforto in occasione di ricevimenti, di riunioni di commissioni ecc. nonchè spese di luminarie, di decorazioni ed altri congeneri per solennità e feste nazionali.

Art. 2.

Per i lavori di riparazione e di manutenzione dei locali, di macchine, autoveicoli, o di altri materiali, la cui spesa si presume debba eccedere le lire 2000, saranno compilate le perizie dai competenti uffici tecnici o richiesti ad idonee ditte i preventivi dei lavori e della spesa occorrente, preventivi che dovranno essere approvati dai predetti uffici tecnici.

Art. 3.

Le spese di cui ai paragrafi *a*), *c*), *f*), *g*), *h*), *i*), dell'art. 1, per quanto riguardino lavori di manutenzione e riparazioni di qualsiasi specie, nonchè acquisti di materiali di ricambio, utensili, arredi, mobili di ufficio e simili, semprechè superino le lire 2000, dovranno, prima che se ne disponga il pagamento, essere collaudate da persona perita, all'uopo delegata dall'amministrazione centrale.

Il collaudo non potrà essere fatto dalla stessa persona che ha avuto ingerenza nella ordinazione, direzione e sorveglianza dei lavori e delle forniture.

Si potrà prescindere dal collaudo anzidetto, ancorchè la fattura superi le lire 2000 quando l'acquisto sia avvenuto a più riprese in relazione ai bisogni immediati dei servizi.

Art. 4.

I capi degli uffici provinciali potranno ordinare nel limite delle somme messe a loro disposizione, senza la preventiva autorizzazione del Ministero, le spese in economia che non superino le lire 200 nonchè quelle di importo anche superiore, le quali però rivestano i caratteri di evidente necessità e di assoluta urgenza, caratteri che debbono essere posti in evidenza con speciale motivazione da allegarsi ai documenti giustificativi della spesa.

Il Regio Ufficio centrale di meteorologia e geofisica e i Regi osservatori dipendenti potranno, anche senza la preventiva autorizzazione del Ministero e nel limite delle somme messe a loro disposizione, provvedere in economia a pagamenti di spese fino a lire 1000.

In ogni altro caso occorrerà la preventiva autorizzazione Ministeriale, sopra proposta motivata dai detti capi di ufficio.

Art. 5.

Le note di lavoro o forniture debbono essere fatte in triplice esemplare, di cui uno in originale per la Corte dei conti e gli altri due in copia autentica per l'Ufficio amministrativo del Ministero e per la Ragioneria centrale presso il Ministero stesso; esse devono indicare i lavori e le forniture da pagare, la data, il servizio nel cui interesse vennero fatte, il nome, cognome e domicilio della persona cui dovranno essere pagate.

Le fatture e le note non potranno essere pagate se non sono munite del nulla osta per il pagamento da parte del titolare dell'ufficio ed accompagnate dalla dichiarazione di collaudo nei casi previsti all'art. 3 del presente regolamento.

Per i nuovi acquisti di cose mobili le fatture debbono essere corredate della prescritta bolletta di carico in inventario.

Art. 6.

Quando risulti incompatibile con le necessità dei servizi il pagamento con mandati diretti a favore dei creditori per spese da farsi in economia, potranno disporsi aperture di credito ai titolari degli uffici provinciali.

I rendiconti dei funzionari delegati, compilati giusta le prescrizioni in vigore, dovranno essere spediti in tre esemplari: uno in originale con i documenti giustificativi per la Corte dei conti, e gli altri due in copia, che saranno conservati rispettivamente dall'Ufficio amministrativo del Ministero e dalla Ragioneria centrale presso il Ministero stesso.

Art. 7.

Per i servizi dell'amministrazione centrale le spese oggetto del presente regolamento debbono eseguirsi a mezzo dell'Ufficio economato del Ministero e le note di lavoro e di forniture non potranno essere pagate se non munite del nulla osta per il pagamento da parte del titolare dell'Ufficio stesso, nonchè della dichiarazione di collaudo, nei casi previsti dall'art. 3 del presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo,
Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 21 marzo 1935-XIII, n. 1379.

Approvazione dello statuto organico del Monte di pietà di Volterra.

N. 1379. R. decreto 21 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico del Monte di pietà di Volterra.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 18 maggio 1935-XIII, n. 1380.

Riforma dello statuto dell'Asilo infantile « Regina Margherita », in S. Stefano Belbo.

N. 1380. R. decreto 18 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riformato lo statuto dell'Asilo infantile « Regina Margherita » in S. Stefano Belbo (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 6 maggio 1935-XIII, n. 1381.

Approvazione dello statuto organico dell'Opera pia « Asilo delle Orfanelle », con sede in Zara.

N. 1381. R. decreto 6 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Opera pia « Asilo delle Orfanelle », con sede in Zara.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 20 maggio 1935-XIII, n. 1382.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « G. D'Annunzio » di Pescara.

N. 1382. R. decreto 20 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « G. D'Annunzio » di Pescara, e ne viene approvato lo statuto relativo.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 3 giugno 1935-XIII, n. 1383.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio corso secondario di avviamento professionale di Levico.

N. 1383. R. decreto 3 giugno 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica del Regio corso secondario di avviamento professionale di Levico, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1935 - Anno XIII

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 giugno 1935-XIII.

Estensione al personale a contratto ex combattente dell'Istituto centrale di statistica delle provvidenze emanate a favore dei dipendenti statali reduci di guerra.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 9 luglio 1926-IV, n. 1162, che prevede il riordinamento del servizio statistico;

Visto il R. decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238, che apporta modifiche all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il regolamento interno dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Capo del Governo in data 15 gennaio 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1930-VIII, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di estendere al personale ex combattente in servizio con contratto d'impiego con l'Istituto centrale di statistica le disposizioni emanate a favore del personale statale ex combattente;

Vista la deliberazione del Comitato amministrativo del detto Istituto, nella seduta del 27 giugno 1934-XII;

Decreta:

Art. 1.

I benefici, concessi dalle disposizioni emanate a favore del personale statale ex combattente, sono estesi al personale a contratto ex combattente dell'Istituto centrale di statistica, a decorrere dal 1° giugno 1934-XII, nei modi e limiti indicati nei successivi articoli.

Art. 2.

A coloro che durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato, con buona condotta, servizio in reparti combattenti, in qualità di militari o assimilati, il tempo trascorso nei reparti suddetti, da valutarsi in base alle norme in vigore per gli impiegati statali, sarà portato in aumento all'anzianità utile ai fini della determinazione degli stipendi nel grado ricoperto al 1° giugno 1934-XII o in quello conferito all'atto della successiva nomina. Qualora però nel grado rivestito alla data di entrata in vigore del presente decreto l'indicato computo non dia luogo, in tutto o in parte, ad un effettivo miglioramento di trattamento economico, il computo medesimo sarà effettuato integralmente o per la rimanente parte, quando verranno a determinarsi le condizioni necessarie per la sua applicazione nello stesso grado oppure nel grado successivamente conseguito.

A coloro che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma è concessa altresì:

a) l'abbreviazione di due anni se abbiano conseguito ricompense al valor militare per fatto di guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra iscritti nelle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due, giusta l'articolo 100 del testo unico di leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

b) l'abbreviazione di un anno se abbiano conseguito la croce di guerra o abbiano riportato ferite in guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie, giusta la tabella indicata alla precedente lettera a) ed alla terza categoria giusta l'art. 101 del testo unico predetto.

In applicazione del presente articolo non può essere concessa che una sola delle abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in più di una delle cennate condizioni.

Art. 3.

Gli agenti subalterni che si trovano nelle condizioni di cui al precedente art. 2, primo comma, assunti o da assumere in servizio presso l'Istituto centrale di statistica, i quali conseguirono durante la guerra 1915-1918 il grado di ufficiale, potranno anche se sprovvisti di titoli di studio, su parere della Commissione consultiva del personale, essere nominati ai posti vacanti al grado 12° della carriera d'ordine.

Art. 4.

La Commissione consultiva del personale di cui all'art. 49 del regolamento interno dell'Istituto centrale di statistica negli scrutini per le promozioni di grado previste dall'art. 93 del regolamento stesso, oltre ad ogni altro requisito di carriera e di servizio per i singoli candidati, valuterà quali titoli di merito, e per un solo passaggio di grado, il servizio militare prestato in reparti combattenti durante la guerra 1915-1918, le decorazioni al valore ottenute in essa e le promozioni per merito di guerra.

Tali valutazioni dovranno risultare espressamente dai verbali delle deliberazioni prese.

Art. 5.

Il personale ex combattente nominato o da nominare a contratto nel grado iniziale della carriera d'ordine (grado 13°) è collocato nel grado 12° con decorrenza, anche agli effetti economici, non anteriore al 1° giugno 1934-XII.

Art. 6.

Il personale d'ordine del grado 10° che si trovi nelle condizioni previste dal primo comma del precedente art. 2, ed abbia i requisiti voluti, avrà la precedenza nelle ammissioni al grado 11° dei funzionari di concetto previsto dall'art. 47 del regolamento interno.

Art. 7.

Le abbreviazioni di cui al predetto art. 2 saranno ritenute valide anche agli effetti del 2° paragrafo dell'art. 99 del regolamento interno. Sono altresì estese a favore del personale ex combattente le abbreviazioni o i miglioramenti inerenti al trattamento di previdenza stabiliti nell'art. 10 del decreto del Capo del Governo 7 novembre 1934-XIII, *Gazzetta Ufficiale* n. 293. Agli effetti di tali abbreviazioni o di tali miglioramenti ogni campagna della guerra 1915-1918 dà diritto al computo di un anno.

Il servizio prestato in qualità di legionario fiumano è equiparato, agli effetti di cui al presente decreto, a quello di combattente.

Art. 8.

Il limite massimo di età di anni 30 previsto dall'art. 42, n. 1, del regolamento per l'ammissione del personale, è aumentato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 ed è portato a 39 anni a favore dei decorati al valor militare e degli invalidi di guerra e per la causa fascista.

Art. 9.

È ammesso il cumulo dei benefici di mutilato o ferito per per la causa fascista, di partecipante alla Marcia su Roma, di iscritto ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 con quelli di decorato al valor militare, mutilato o invalido di guerra e di ex combattente in genere.

Art. 10.

L'applicazione delle disposizioni del presente decreto ha effetto dal 1° giugno 1934-XII e non dà titolo, in nuun caso, nè ad arretrati nè a retroattività di effetti nelle promozioni di grado anteriormente a detta data.

Art. 11.

Le disposizioni contenute nel regolamento interno dell'Istituto 15 gennaio 1930-VIII e successive modificazioni, che siano in contrasto con le norme del presente decreto, restano modificate in conformità di queste ultime.

Roma, addì 26 giugno 1935 - Anno XIII

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2878)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1935-XIII.

Norme per la formazione degli elenchi dei dirigenti di aziende agricole e per la risoluzione dei casi controversi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto 10 luglio 1935-XIII, con cui i dirigenti di aziende agricole sono stati attribuiti alla Confederazione fascista degli agricoltori;

Ritenuta la necessità di dettare norme per la formazione degli elenchi dei dirigenti e per la risoluzione dei casi controversi;

Visti: la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Decreta:

Art. 1.

Entro il 31 agosto 1935 i datori di lavoro dell'agricoltura dovranno far pervenire, in duplice originale, all'Unione provinciale fascista degli agricoltori, la denuncia nominativa dei dirigenti di aziende occupate.

Uno degli originali della denuncia sarà dall'Unione degli agricoltori trasmessa all'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Art. 2.

Trascorso il termine indicato all'art. 1, le Unioni fasciste degli agricoltori raccolgono le denuncie, provvedono all'esame di esse e compilano, completandole gli elenchi dei dirigenti di aziende, anche in base ad accertamenti di ufficio.

Gli elenchi sono trasmessi alla Prefettura per l'esame ed approvazione della Commissione indicata all'art. 7 del Regio decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, composta dal prefetto, o da un suo delegato, dal rappresentante dell'Unione fascista degli agricoltori, dell'Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e dal segretario del Sindacato provinciale fascista dei tecnici agricoli.

A parità di voti prevale quello del presidente.

Gli elenchi approvati saranno pubblicati all'albo pretorio della Prefettura e dei singoli Comuni di residenza degli interessati, con l'avvertenza che contro le risultanze degli elenchi è ammesso, da chiunque vi abbia interesse, entro il termine di quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione, ricorso al Ministero delle corporazioni, il quale decide a mente dell'art. 9 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644.

Il ricorso deve essere inviato per il tramite della Prefettura, che provvederà a darne notizia alle Associazioni interessate, a curarne l'istruttoria ed a trasmetterlo al Ministero delle corporazioni con un estratto dell'elenco impugnato.

Il presente decreto ha efficacia dal 1° gennaio 1935 fino al 31 dicembre 1935-XIV, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 luglio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(2883)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1935-XIII.

Determinazione dei premi da assegnare ai produttori di seta tratta per le partite vendute nel mese di marzo 1935.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337, concernente la istituzione di un premio alla seta tratta prodotta con bozzoli italiani;

Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1934, registrato alla Corte dei conti il 9 stesso mese, registro n. 3 Corporazioni, foglio 354, concernente le modalità e le condizioni per la concessione del premio di cui al R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337;

Visto il decreto Ministeriale 7 maggio 1934, registrato alla Corte dei conti addì 8 stesso mese, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 23, con il quale sono state determinate le tabelle di classificazione della seta tratta da ammettersi al premio istituito con il precitato R. decreto-legge 8 marzo 1934;

Sentito l'Ente Nazionale Serico;

Decreta:

Articolo unico.

I premi da assegnare ai produttori di seta tratta per le partite vendute nel mese di maggio 1935 sono fissati per le singole categorie classificate ai sensi del decreto Ministeriale 7 maggio 1934 nelle premesse citato, nella misura seguente:

a) Per le sete classificate secondo il sistema del seriplano:

1ª categoria . . . L. 12 — per chilogramma
2ª categoria . . . » 11,50 per chilogramma
3ª categoria . . . » 11 — per chilogramma

b) Per le sete classificate secondo il sistema degli « Usi Internazionali »:

1ª categoria . . . L. 11 — per chilogramma
2ª categoria . . . » 10,50 per chilogramma
3ª categoria . . . » 10 — per chilogramma

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 luglio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
LANTINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

(2884)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1935-XIII.
Aumento al 5 per cento dell'interesse sui buoni ordinari del Tesoro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 26 giugno 1935-XIII, col quale veniva autorizzata l'emissione di buoni del Tesoro ordinari al portatore e nominativi fruttanti l'annuo interesse anticipato del 4 per cento;

Decreta:

A datare dal 1° agosto 1935-XIII l'interesse sui predetti buoni ordinari annuali del Tesoro al portatore e nominativi verrà corrisposto anticipatamente in ragione del 5 per cento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

(2910)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1935-XIII.
Determinazione della misura del saggio d'interesse da riscuotere sulle concessioni di prestiti effettuati dalla Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453;
Visto il regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058;
Visto il R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 950;
Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582;
Vista la legge 14 giugno 1928, n. 1398;
Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 442;
Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 26 novembre 1934, n. 277, in tema di saggi di interesse sui depositi e sui prestiti della Cassa depositi e prestiti;
Udito il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;
Sentito il parere della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa predetta;

Determina:

A partire dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, l'interesse da riscuotere sulle concessioni di prestiti che la Cassa depositi e prestiti effettuerà tanto sui fondi propri o delle gestioni annesse quanto sui fondi di pertinenza degli Istituti di previdenza da essa amministrati, viene stabilito nella misura del 5 % netto, in ragione di anno.
Tale saggio d'interesse si applica in conformità delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1935 - Anno XIII
Registro n. 2 Cassa depositi e prestiti, foglio n. 25 — TOSTICROCE.

(2911)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-4211-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luxich Ermanno fu Tommaso, nato a Trieste il 24 gennaio 1875 e residente a Trieste, via San Marco 18, è restituito nella forma italiana di « Lussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Elvira Forbich fu Francesco, nata il 4 gennaio 1878, moglie;
2. Francesco di Ermanno, nato il 19 ottobre 1901, figlio;
3. Armando di Ermanno, nato il 23 giugno 1897, figlio;
4. Carlo di Ermanno, nato il 28 dicembre 1906, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati dal paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13573)

N. 11419-4212-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luxich Francesco di Matteo, nato a Trieste il 20 novembre 1902 e residente a Trieste, via Donadoni n. 2, è restituito nella forma italiana di « Lussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Amalia Corsi di Francesco, nata il 7 agosto 1905, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13574)

N. 11419-4213-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luxich Francesco fu Biagio, nato a Pisino il 24 ottobre 1895 e residente a Trieste, via Gatteri n. 38, è restituito nella forma italiana di « Lussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giuseppina Zacus di Giovanni, nata il 19 marzo 1903, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13575)

N. 11419-4214-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luxich Giovanni di Giuseppe, nato a Pisino il 7 aprile 1893 e residente a Trieste, via dello Scoglio n. 23, è restituito nella forma italiana di « Lussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Pisciauz di Francesco, nata il 25 ottobre 1905, moglie;
2. Maria di Giovanni, nata il 5 febbraio 1929, figlia;
3. Elena di Giovanni, nata il 19 agosto 1932, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13576)

N. 11419-4215-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luxich Giovanni fu Tommaso, nato a Trieste il 22 novembre 1881 e residente a Trieste, via Giuliani, 27, è restituito nella forma italiana di « Lussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Angela Doratti di Pietro, nata il 7 febbraio 1882, moglie;
2. Gioconda di Giovanni, nata il 26 novembre 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati dal paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13577)

N. 11419-4216-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luxich Matteo di Francesco, nato a Pisino il 25 febbraio 1874 e residente a Trieste, Cologna, 295, è restituito nella forma italiana di « Lussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Galliano di Matteo, nato il 2 dicembre 1904, figlio;
2. Gualtiero di Matteo, nato il 26 dicembre 1908, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati dal paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13578)

N. 11419-4176-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17,

esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Laurencich Antonio fu Giuseppe, nato a Trieste il 6 giugno 1857, e residente a Trieste, Cattinara n. 20, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Cok di Giorgio, nata il 19 dicembre 1855, moglie;
2. Giuseppe di Antonio, nato il 30 agosto 1896, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13579)

N. 11419-4177-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Laurencich Vittorio di Giovanni, nato a Villa Cargna il 1° marzo 1909 e residente a Trieste, Valle di Rozzol n. 736, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13580)

N. 11419-579

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Uhmar fu Rocco, nato a S. Dorligo della Valle il 5 luglio 1871 e residente a S. Dorligo della Valle n. 119, è restituito nella forma italiana di « Omari »

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Antonia fu Giuseppe, nata il 27 settembre 1869, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13591)

N. 11419-580.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Mejk fu Michele, nato a S. Dorligo della Valle il 18 febbraio 1858 e residente a S. Dorligo della Valle n. 120, è restituito nella forma italiana di « Meacco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Francesca nata Cuk fu Francesco, nata il 1° febbraio 1857, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13592)

N. 11419-581.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Matteo Slavec fu Giovanni, nato a S. Dorligo della Valle il 6 febbraio 1867 e residente a S. Dorligo della Valle n. 121, è restituito nella forma italiana di « Salvi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia nata Ota fu Giuseppe, nata il 9 gennaio 1866, moglie;
2. Giovanni di Matteo, nato il 4 ottobre 1896, figlio;
3. Maria di Matteo, nata il 25 settembre 1898, figlia;
4. Giuseppe di Matteo, nato il 25 aprile 1903, figlio;
5. Angela di Matteo, [illegible]

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13593)

N. 11419-582.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Kociancic di Giovanni, nato a S. Dorligo della Valle il 14 settembre 1882 e residente a S. Dorligo della Valle n. 124, è restituito nella forma italiana di « Canziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna fu Michele, nata il 13 novembre 1882, moglie;
2. Celestino di Giuseppe, nato il 20 maggio 1909, figlio;
3. Maria di Giuseppe, nata il 18 ottobre 1911, figlia;
4. Federico di Giuseppe, nato il 27 agosto 1914, figlio;
5. Giuseppe di Giuseppe, nato il 22 aprile 1919, figlio;
6. Amalia di Giuseppe, nata il 27 novembre 1922, figlia;
7. Angelo di Giuseppe, nato il 24 gennaio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13594)

N. 11419-583.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Slavec di Maria, nato a S. Dorligo della Valle il 18 settembre 1867 e residente a S. Dorligo della Valle n. 126, è restituito nella forma italiana di « Salvi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria nata Kocevar di Giuseppe, nata il 30 settembre 1873, moglie;
2. Augusto di Michele, nato il 12 agosto 1901, figlio;
3. Lucia di Michele, nata il 14 aprile 1908, figlia;
4. Carlo di Giuseppe, nato il 30 aprile 1911, figlio;
5. Giustina nata Petaros di Biagio, nata il 7 settembre 1903, nuora.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13595)

N. 11419-583-1.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Kocevar fu Giuseppe nato a S. Dorligo della Valle il 6 febbraio 1850 e residente a S. Dorligo della Valle, è restituito nella forma italiana di « Cocevari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria in Slavec di Giuseppe, nata il 30 settembre 1873, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13596)

N. 11419-584.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Maria Vouk fu Antonio vedova Pangerc, nata a S. Dorligo della Valle il 18 ottobre 1846 e residente a S. Dorligo della Valle n. 128, è restituito nella forma italiana di « Pancrazi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia in Vodopivec fu Luca, nata il 9 gennaio 1886, figlia;
2. Giuseppina fu Luca, nata il 5 aprile 1874, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13597)

N. 11419-585.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Vodopivec di Giuseppe nato a S. Dorligo della Valle il 26 dicembre 1875 e residente a S. Dorligo della Valle n. 128, è restituito nella forma italiana di « Bevilacqua ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia nata Pangerc fu Luca, nata il 9 gennaio 1886, moglie;
2. Francesca di Giuseppe, nata il 26 febbraio 1906, figlia;
3. Giuseppe di Giuseppe, nato il 19 marzo 1911, figlio;
4. Giovanni di Giuseppe, nato il 26 luglio 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13598)

N. 11419-585-2.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Maver fu Giuseppe, nato a S. Dorligo della Valle il 25 maggio 1861 e residente a S. Dorligo della Valle n. 131, è restituito nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppe di Giuseppe, nato il 31 maggio 1891, figlio;
2. Luigia nata Bordon fu Lazzaro, nata il 18 aprile 1902, nuora;
3. Edvino Giuseppe di Giuseppe, nato il 28 aprile 1923, nipote;
4. Luciano di Giuseppe nato il 1° febbraio 1925, nipote;
5. Elda Giustina di Giuseppe, nata il 3 settembre 1926, nipote;
6. Anna di Giuseppe, nata il 13 aprile 1888, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13599)

N. 11419-586.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Kocevar fu Martino, nato a S. Dorligo della Valle il 12 novembre 1879 e residente a S. Dorligo della Valle n. 139, è restituito nella forma italiana di « Coccvari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina nata Maver fu Giuseppe, nata il 25 febbraio 1877, moglie;
2. Mario di Andrea, nato il 1° ottobre 1911, figlio;
3. Maria Lidia di Andrea, nata il 21 aprile 1913, figlia;
4. Giovanna nata Jercog fu Matteo, nata il 27 luglio 1854, madre.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13600)

N. 11419-593

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vincenzo Kocjan di Giovanni, nato a S. Dorligo della Valle, il 4 agosto 1903 e residente a S. Dorligo della Valle. n. 162, è restituito nella forma italiana di « Canciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Anna nata Vodopivec di Andrea, nata il 21 agosto 1905, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13607)

N. 11419-594

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Zerial fu Michele, nato a S. Dorligo della Valle, il 26 novembre 1894 e residente a S. Dorligo della Valle, n. 166, è restituito nella forma italiana di « Zeriali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Albina n. Jercog fu Valentino, nata il 12 dicembre 1894, moglie;
2. Amato di Giuseppe, nato 23 gennaio 1921, figlio;
3. Orsola n. Slavec fu Lazzaro, 6 novembre 1855, nuora;
4. Sergio di Giuseppe, nato il 4 gennaio 1924, figlio;
5. Boris Angelo di Giuseppe, nato il 4 gennaio 1924, figlio;
6. Nives Amalia di Giuseppe, nata il 25 gennaio 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13608)

N. 11419-595.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Furlanich fu Andrea, nato a Villa Decani, il 17 aprile 1876 e residente a S. Dorligo della Valle n. 167, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Augusto fu Andrea, nato il 22 agosto 1889, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13609)

N. 11419-596

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Matteo Pataros di Matteo, nato a S. Dorligo della Valle, il 23 gennaio 1878 e residente a S. Dorligo della Valle n. 168, è restituito nella forma italiana di « Pettirosso ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Federico di Matteo, nato il 27 agosto 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13610)

N. 11419-597.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Maver fu Michele, nato a S. Dorligo della Valle l'11 gennaio 1875 e residente a San Dorligo della Valle, 178, è restituito nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria nata Basich di Giovanni, nata il 9 agosto 1882, moglie;
2. Servolo di Antonio, figlio;
3. Giuseppina di Antonio, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13611)

N. 11419-598.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Pangerc di Michele, nato a S. Dorligo della Valle il 17 febbraio 1894 e residente a San Dorligo della Valle, 191, è restituito nella forma italiana di « Pancrazi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Michele fu Giuseppe, nato il 24 settembre 1862, padre;
2. Antonia fu Michele, nata l'8 gennaio 1866, madre;
3. Giuseppe Servolo di Giuseppe, nato il 24 maggio 1923, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13612)

N. 11419-599.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Svetina fu Giuseppe, nato a S. Dorligo della Valle il 23 marzo 1873 e residente a San Dorligo della Valle, 195, è restituito nella forma italiana di « Santi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria fu Giovanni, nata il 7 agosto 1877, moglie;
2. Giuseppe di Giovanni, nato il 1° marzo 1905, figlio;
3. Angela di Giovanni, nata il 6 aprile 1910, figlia;
4. Riccardo di Giovanni, nato il 17 gennaio 1914, figlio;
5. Angelo di Giovanni, nato il 29 luglio 1915, figlio;
6. Maria di Giovanni, nata il 15 novembre 1916, figlia;
7. Giuseppina n. Kociancic fu Andrea, nata il 14 marzo 1906, nuora;
8. Giuseppe di Giuseppe, nato il 29 giugno 1928, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13613)

N. 11419-600.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Muha fu Giacomo, nato a Cernatic il 26 luglio 1872 e residente a S. Dorligo della Valle, 199, è restituito nella forma italiana di « Mosca ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Antonia nata Uhmar fu Rocco, nata il 9 giugno 1873, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13614)

N. 11419-601.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Zvanimiro Pangerc fu Giuseppe, nato a S. Dorligo della Valle il 28 febbraio 1900 e residente a S. Dorligo della Valle, 200, è restituito nella forma italiana di « Pancrazi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giustina nata Strani di Gaspare, nata il 24 ottobre 1901, moglie;
2. Carlo di Zvanimiro, nato il 20 novembre 1921, figlio;
3. Irene Silvia di Zvanimiro, nata l'8 gennaio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13615)

N. 11419-602.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Federico Vodopivec fu Lodovico, nato a S. Dorligo della Valle il 28 giugno 1919 e residente a San Dorligo della Valle, 203, è restituito nella forma italiana di « Bevilacqua ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giuseppe fu Lodovico, nato il 18 febbraio 1924, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13616)

N. 11419-603.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Orsola Prosel fu Giovanni ved. Stancich, nata a S. Dorligo della Valle il 15 ottobre 1878 e residente a S. Dorligo della Valle, 204, è restituito nella forma italiana di « Vecchietti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Amalia fu Martino, nata il 3 novembre 1909, figlia;
2. Maria fu Martino, nata il 27 gennaio 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13617)

N. 11419-604.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Novak fu Antonio, nato a S. Dorligo della Valle il 27 luglio 1878 e residente a San Dorligo della Valle, 214, è restituito nella forma italiana di « Novato ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca fu Giuseppe, nata il 1° marzo 1885, moglie;
2. Valerio di Antonio, nato il 9 luglio 1908, figlio;
3. Ignazio di Antonio, nato il 22 luglio 1910, figlio;
4. Bernardo di Antonio, nato il 19 luglio 1912, figlio;
5. Maria di Antonio, nata il 16 aprile 1915, figlia;
6. Luigia di Antonio, nata il 5 luglio 1919, figlia;
7. Almira di Antonio, nata il 3 aprile 1923, figlia;
8. Giuseppe di Antonio, nato il 26 novembre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13618)

N. 11419-605.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Slavec fu Giovanni, nato a S. Dorligo della Valle il 15 gennaio 1900 e residente a San Dorligo della Valle, 219, è restituito nella forma italiana di « Salvi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Amalia nata Lovriha di Giovanni, nata il 24 aprile 1899, moglie;
2. Vita di Mario, nata il 24 dicembre 1920, figlia;
3. Vera di Mario, nata il 12 gennaio 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13619)

N. 11419-606.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Vodopivec fu Pietro, nato a S. Dorligo della Valle il 17 gennaio 1877 e residente a San Dorligo della Valle, 219, è restituito nella forma italiana di « Bevilacqua ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna nata Ota fu Pietro, nata il 3 giugno 1880, moglie;
2. Maria di Antonio, nata il 25 settembre 1908, figlia;
3. Giuseppina di Antonio, nata il 20 febbraio 1911, figlia;
4. Edoardo di Antonio, nato il 12 ottobre 1914, figlio;
5. Anna di Antonio, nata il 18 maggio 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13620)

N. 11419-25395.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Stanislao Slavec fu Giuseppe, nato a Trieste il 14 settembre 1908 e residente a Trieste, piazza della Borsa, 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Salvi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Stanislao Slavec è ridotto in « Salvi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13651)

N. 11419-26161.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno de Thianich fu Eliodoro, nato a Trieste il 1° maggio 1912 e residente a Trieste, via Maiolica, 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « de Tiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. de Thianich Bruno è ridotto in « de Tiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13652)

N. 11419-25388.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Dora Suttora fu Giovanni ved. Tominc, nata a Suderland (Inghilterra) il 12 settembre 1878 e residente a Trieste (via Valdirivo n. 16), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tomini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Dora Suttora ved. Tominc è ridotto in « Tomini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13653)

N. 11419-24858.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Umek fu Giuseppe, nato a Comeno il 28 luglio 1891 e residente a Trieste, Chiadino S. Luigi n. 444, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Savini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Umek è ridotto in « Savini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 dicembre 1933 - Anno XIII.

Il prefetto: TIENGO.

(13654)

N. 11419-25380.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giorgio Zeller di Giorgio, nato a Zara il 19 agosto 1904, e residente a Trieste, via Madonna del Mare n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Celli ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giorgio Zeller è ridotto in « Celli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Mercedes nata Cresciani fu Antonio, nata l'8 marzo 1906, moglie;
2. Paolo di Giorgio, nato il 18 luglio 1933, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 dicembre 1933 - Anno XII.

Il prefetto: TIENGO.

(13657)

N. 11419-11419.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Silvio Schabetz fu Giuseppe, nato a Trieste il 24 aprile 1901 e residente a Trieste, Vicolo delle Ville n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sabelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Silvio Schabetz è ridotto in « Sabelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giustina nata Fon fu Mattia, nata il 14 ottobre 1892, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13658)

N. 11419-23156.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Nicolina Vizchich fu Antonio, nata a Fiume il 5 dicembre 1904 e residente a Trieste, via Ireneo della Croce n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Veschi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Nicolina Vizchich è ridotto in « Veschi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13655)

N. 11419-25387.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Edoardo Scherl fu Giuseppe, nato a Trieste il 16 gennaio 1900 e residente a Trieste, via G. Orlandini n. 26, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sergi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Edoardo Scherl è ridotto in « Sergi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria nata Miot di Pietro, nata il 28 marzo 1898, moglie;
2. Pietro di Edoardo, nato il 4 agosto 1922, figlio;
3. Edoarda di Edoardo, nata il 15 ottobre 1925, figlia;
4. Nives di Edoardo, nata il 28 febbraio 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13755)

N. 11419-26158.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Renato Skabar fu Giovanni Maria, nato a Trieste il 28 febbraio 1908 e residente a Trieste, via dello Scoglio n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scabini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Renato Skabar è ridotto in « Scabini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Carolina nata Redolfi di Santo, nata il 18 novembre 1909, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13756)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 167.

Media dei cambi e dei titoli

del 29 luglio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,23
Inghilterra (Sterlina)	60,75
Francia (Franco)	80,55
Svizzera (Franco)	398 —
Argentina (Peso carta)	3,27
Belgio (Belga)	2,0635
Canadà (Dollaro)	12,21
Cecoslovacchia (Corona)	50,72
Danimarca (Corona)	2,715
Germania (Reichsmark)	4,8948
Grecia (Dracma)	11,50
Norvegia (Corona)	3,0021
Olanda (Fiorino)	8,23
Polonia (Zloty)	232 —
Spagna (Peseta)	167,37
Svezia (Corona)	3,0793
Rendita 3,50 % (1906)	69,825
Id. 3,50 % (1902)	67,875
Id. 3 % lordo	53 —
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	67,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	84,425
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	96,25
Id. id. 5 % id. 1941	96,325
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	85,50
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	85,975

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica.

Nel decreto Ministeriale 11 luglio 1935-XIII, concernente l'approvazione delle tariffe e dei massimi relativi ai contributi della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 15 luglio 1935-XIII - alla pagina 3557, il massimo di contributo per ettaro stabilito per la provincia di Napoli, erroneamente indicato in « L. 7 », và rettificato in « L. 27 ».

(2909)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a 20 posti di volontario di ragioneria nelle Intendenze di finanza.

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze approvato col R. decreto 23 marzo 1933, n. 185;
Visto il R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1691, che ha apportato alcune modifiche a detto regolamento;
Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto l'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397;
Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1933, n. 343;
Visto il decreto Ministeriale 24 ottobre 1934, registrato alla Corte dei conti il 26 stesso mese, registro n. 11, foglio n. 163, col quale fu indetto un concorso per esami a 20 posti di volontario di ragioneria nelle Intendenze di finanza;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 2 gennaio 1935;
Visti gli atti della Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice, in seguito al risultato del concorso per esami a 20 posti di volontario di ragioneria nelle Intendenze di finanza, indetto con decreto Ministeriale 24 ottobre 1934:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Totale
1	Valenza Fortunato	7.700	8.500	16.200
2	Coratelli Bruno	8.450	7.650	16.100
3	Brancato Francesco	8.283	7.450	15.733
4	Venisti Vito-Michele	8.033	7.600	15.633
5	Lo Gatto Giovanni	8.533	7.000	15.533
6	Cassoli Giustino	7.683	7.650	15.333
7	Catalano Umberto	7.700	7.600	15.300
8	Spampinato Annibale	7.183	8.100	15.283
9	Tagarelli Alfredo	7.450	7.800	15.250
10	Santorelli Pietro	7.450	7.750	15.200
11	Scrofana Rosario	7.666	7.500	15.166
12	Salvio Arturo	7.350	7.800	15.150
13	Moroni Mario	7.200	7.850	15.050
14	Aricò Daniele	7.283	7.762	15.045
15	Bagnato Giovanni	7.283	7.755	15.038
16	Bajada Luigi	7.033	8.000	15.033
17	Sannoner Valentino	7.000	8.000	15.000
18	Grassi Giacomo	8.283	6.700	14.983
19	Crescioli Bruno, orfano guerra	7.266	7.700	14.966
20	Loreti Filiberto	7.150	7.750	14.900
21	Bettolo Luigi	8.016	6.850	14.866
22	Ilardo Giovanni	7.200	7.650	14.850
23	Mazzotta Carmelo	7.116	7.725	14.841
24	Galli Ferdinando	7.616	7.200	14.816
25	Corgnati Rinaldo	7.400	7.400	14.800
26	Caligiuri Italo, orfano guerra	7.266	7.500	14.766
27	Nicchiarelli Ivo	7.116	7.650	14.766
28	De Santis Emanuele	7.533	7.150	14.683
29	Lamarra Antonio, orfano guerra	7.366	7.250	14.616
30	Zinna Alfonso	7.200	7.350	14.550
31	Barbata Nicola	7.783	6.750	14.533
32	Battiato Ernesto-Cirino	7.283	7.210	14.493
33	Santoro Giuseppe	7.083	7.400	14.483
34	Guidotti Guido	7.283	7.160	14.443
35	Azzarita Mario	7.283	7.150	14.433
36	Olivetti Luigi	7.366	7.000	14.366
37	Toscano Alberto	7.283	7.000	14.283
38	Narcisi Ignazio	7.016	7.150	14.166
39	Chiavola Raffaele	7.033	7.100	14.133
40	Carli Guido	7.116	7.000	14.116
41	Scarpa Francesco	7.250	6.860	14.110
42	Catalano Giuseppe	7.200	6.900	14.100
43	Piglia Giulio	7.533	6.500	14.033
44	Esposito Renato	7.200	6.700	13.900
45	Ursino Vladimiro	7.366	6.450	13.816
46	Zampano Giuseppe	7.200	6.600	13.800
47	Percoco Pasquale	7.366	6.200	13.566
48	Gandini Enea-Paolo	7.283	6.250	13.533
49	Gizzi Angelo	7.200	6.300	13.500
50	Matteuzzi Roberto	7.200	6.250	13.450
51	Scognamiglio Franco	7.033	6.400	13.433
52	Vassetti Carlo	7.116	6.200	13.316
53	Bevilacqua Carlo, iscritto ante Marcia	7.266	6.000	13.266
54	Trapani Vincenzo	7.016	6.000	13.016

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Valenza Fortunato
2. Coratelli Bruno
3. Brancato Francesco
4. Venisti Vito-Michele
5. Lo Gatto Giovanni
6. Cassoli Giustino
7. Catalano Umberto
8. Spampinato Annibale
9. Tagarelli Alfredo
10. Santorelli Pietro
11. Scrofana Rosario
12. Salvio Arturo
13. Moroni Mario
14. Aricò Daniele
15. Bagnato Giovanni
16. Bajada Luigi
17. Crescioli Bruno, orfano di guerra
18. Caligiuri Italo, orfano di guerra
19. Lamarra Antonio, orfano di guerra
20. Bevilacqua Carlo, iscritto al P.N.F. ante Marcia

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

1. Sannoner Valentino
2. Grassi Giacomo
3. Loreti Filiberto
4. Bettolo Luigi
5. Ilardo Giovanni
6. Mazzotta Carmelo
7. Galli Ferdinando
8. Corgnati Rinaldo
9. Nicchiarelli Ivo
10. De Santis Emanuele
11. Zinna Alfonso
12. Barbata Nicola
13. Battiato Ernesto-Cirino
14. Santoro Giuseppe
15. Guidotti Guido
16. Azzarita Mario
17. Olivetti Luigi
18. Toscano Alberto
19. Narcisi Ignazio
20. Chiavola Raffaele
21. Carli Guido
22. Scarpa Francesco
23. Catalano Giuseppe
24. Piglia Giulio
25. Esposito Renato
26. Ursino Vladimiro
27. Zampano Giuseppe
28. Percoco Pasquale
29. Gandini Enea-Paolo
30. Gizzi Angelo
31. Matteuzzi Roberto
32. Scognamiglio Franco
33. Vassetti Carlo
34. Trapani Vincenzo

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Di Revel.

(2888)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.